



COMUNE DI CAMIGLIANO

Provincia di Caserta



ORIGINALE

Ordinanza n° 23/2019

OGGETTO: DIVIETO ASSOLUTO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI, AGRICOLI E FORESTALI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, NEL PERIODO 20 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2019”;

IL SINDACO

Premesso che:

- è consuetudine bruciare all'aperto ramaglie provenienti dalle attività di potatura delle piante nonché residui vegetali come erbacce e fogliame, paglia, sfalci e potature provenienti dalle attività di pulizia di fondi agricoli, orti e giardini;
- la bruciatura di tali sostanze di origine vegetali provoca l'emissione nell'atmosfera di fumi contenenti sostanze incombuste, che provocano inquinamento, problemi igienici ambientali ma soprattutto è alla base di un serio rischio di incendi;

Considerato che:

- Le condizioni climatiche di questa stagione estiva, rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- L'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predisponente di incendi;
- Si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, accumuli di residui vegetali, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;

Visto:

- La Legge 21.11.2000 n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi, ed in particolare l'art. 3 comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- La L. n. 116 dell'11/08/2014;
- Le leggi di settore;
- Il D.Lgs. n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente" e ss. mm. ed ii.;
- Il nuovo Codice della strada con particolare riferimento all'Art. 29 comma 1/3;

Vista la delibera di G.R. Campania n. 251 del 11/06/2019, con la quale è stato approvato il Piano regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi boschivi per il triennio 2019-2021;

Visto

- il Decreto Dirigenziale Regione Campania con D.D. nr. 51 del 13/06/2019, pubblicato sul Burc n. 35 in data 20/06/2019, avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di *GRAVE PERICOLOSITA per gli incendi boschivi – anno 2019*" sul territorio della Regione Campania dal 15 giugno al 30 settembre 2019 con il quale si invitano le Prefetture a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni ad emanare specifiche ordinanze preordinate alla prevenzione degli incendi;
- Il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- l'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267.
- Attesa la propria competenza

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti che, nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Campania con D.D. nr. 51 del 13/06/2019 pubblicato sul Burc n. 35 in data 20/06/2019, avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di *GRAVE PERICOLOSITA per gli incendi*



COMUNE DI CAMIGLIANO

Provincia di Caserta



boschivi – anno 2019” sul territorio della Regione Campania dal 15 giugno al 30 settembre 2019”, **IL DIVIETO ASSOLUTO DI ABBRUCIAMENTO DI VEGETALI, LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE NEI TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE INCOLTI, DEGLI ORTI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHÉ LA COMBUSTIONE DI QUALSIASI RESIDUO VEGETALE AGRICOLO E FORESTALE NEL PERIODO 20 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2019” SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE;**

A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:

- alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 5 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanze organiche, aree di sosta turistiche...) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia minima di 5.
- al decespugliamento laterale delle aree adiacenti i boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- al rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
- per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

E’ FATTO ALTRESI’ DIVIETO al fine della prevenzione degli incendi lungo tutte le strade, nelle campagne e nei boschi di:

- o accendere fuochi di ogni genere;
- o gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall’art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
- o far brillare mine o usare esplosivi;
- o usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- o usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- o fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- o esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici (se non espressamente autorizzati);
- o transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

A V V E R T E

Che in caso di mancato adempimento del presente provvedimento, oltre alle eventuali disposizioni penali, ai trasgressori della presente ordinanza sarà applicata, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Ls. 267/2000 introdotto dall’art. 16 della L. 16.01.2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), la sanzione pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, salvo quant’altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.

D I S P O N E

la Polizia Municipale, i Carabinieri, Carabinieri Forestale ed i soggetti autorizzati all’esecuzione della presente Ordinanza.

Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune di Camigliano o agli organi di polizia eventuali



trasgressori.

COMUNE DI CAMIGLIANO

Provincia di Caserta



R I C O R D A

- Che su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane e periferiche;
- Che per gli addetti allo spegnimento dei roghi è disponibile la bocchetta antincendio per approvvigionamento acqua, nei pressi dell'ingresso dell'edificio scuola elementare in via Roma Incrocio via falchi;
- Che l'accensione di materiale plastico, di rifiuti, di ramaglie e di arbusti all'interno di aree boschive prevede sanzioni Penali così come disposto dal D.Lgs.152/2006, dalla legge n. 353 del 21/11/2000 e dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 674 Codice Penale;
- Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci la pubblica incolumità è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - Comando di Polizia Locale - 0823/879948
 - Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Caserta
 - Regione Campania – numero verde 800 449 911
 - Carabinieri Forestale – 1515
 - Comando Stazione Carabinieri di Pignataro Maggiore

La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Camigliano.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg., al TAR della Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE ALTRESI'

- che la presente ordinanza sia trasmessa: al Comando di Polizia Municipale; al Comando Stazione Carabinieri di Pignataro Maggiore; al Comando Stazione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Calvi Risorta (CE); alla Prefettura di Caserta, alla Questura di Caserta; al Comando della Guardia di Finanza di Caserta; alla Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Servizio Territoriale Provinciale di Caserta, alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere(Ce).

Che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio comunale, pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente;

Camigliano 20/06/2019

IL SINDACO
Giovanni Borzacchiello